



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente rel.
dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice
dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **ROMINA CERESOLI** (C.F.: CRSRMN71C61C615M) nata a () il e residente in , rappresentata dall'avv. LORENZO MONDINI e assistita dal dott. MICHELE CORTUCCI (con l'ausilio dell'OCC, rag. Rosanna Porfiri);

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentite le parti all'udienza del 14/11/2024, ove la ricorrente ha reso i chiarimenti richiesti in ordine alle spese necessarie per il proprio mantenimento rappresentando la possibilità di contrarle in modo da mettere a disposizione della procedura l'importo netto mensile di euro

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 14/10/2024 ROMINA CERESOLI ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che il centro degli interessi principali della debitrice risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto la debitrice non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla medesima nell'assumere le obbligazioni;
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) nella fattispecie in esame non si ritiene necessario il rilascio, da parte dell'OCC nella propria relazione, dell'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo CCII in considerazione della già menzionata sussistenza di attivo da distribuire in favore dei creditori nei limiti meglio specificati appresso;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dalla debitrice nel ricorso, oltre che dalla relazione dell'OCC, la medesima ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a derivante dall'inadempimento di obbligazioni contratte nei confronti di istituti di credito, istituti previdenziali ed erario durante lo svolgimento di attività imprenditoriale nella qualità di titolare dell'impresa " (cancellata dal Registro delle imprese in data);

in particolare, è narrato che l'attività artigianale di

..... prima avviata in forme contenute, a seguito dell'ampliamento (con necessità di spostare la sede lavorativa e aumento dei costi di gestione) e dell'apertura anche di uno spaccio aziendale, ha risentito in un primo momento di una crisi di illiquidità per poi essere travolta dalla crisi nel settore tessile e dalla concorrenza straniera, che hanno infine comportato la necessità di cessarla;

a quanto sopra si sono aggiunte anche vicende di natura personale (



che hanno impedito alla ricorrente di adempiere con l'attuale reddito alla propria esposizione debitoria risalente di circa un ventennio;

infatti, fermo che la debitrice, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, con la mansione di operaia specializzata, presso la .., risulta percettrice di un reddito netto mensile pari ad euro .. quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita (nucleo composto, oltre che dalla medesima, dalla madre .. percettrice di pensione con reddito annuo netto di euro .. per l'annualità 2023, e dal figlio ..), ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;

detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:

- i. motoveicolo di tipo .., immatricolato nell'anno .. di cui è già stata segnalata l'assenza di valore economico;
- ii. saldo attivo, di euro .. al 31/07/2024, del conto corrente n. .. cointestato con .., acceso presso la ..;
- iii. stipendio netto mensile di euro .. al netto della somma trattenibile dalla debitrice per il sostentamento suo e dei propri familiari, come meglio specificato di seguito;

quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dalla debitrice per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dalla ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, dall'OCC, a fronte dell'importo netto mensile percepito da CERESOLI ROMINA e .. convivente pari ad euro .. può essere quantificata in € : .. la somma necessaria al mantenimento dell'istante e del proprio nucleo familiare, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;

alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità della ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;



P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCII,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **ROMINA CERESOLI** (C.F.: CRSRMN71C61C615M) nata a () il e residente in

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la dott.ssa **Giuliana Filippello**;

NOMINA liquidatore l'OCC, rag. ROSANNA PORFIRI;

AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. "home banking");

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € : netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;



ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari, competente in relazione agli eventuali immobili di proprietà, nonché al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.

Il Presidente estensore
Dott.ssa Giuliana Filippello

TRIBUNALE DI ANCONA

Depositato in cancelleria

Il 19/11/2024

TECNICO DI AMMINISTRAZIONE

dott.ssa Cinzia Iencinella